

Al Presidente del Consiglio d'Ambito Arch. Vito Luigi Pellegrino

Ai Consiglieri d'Ambito Loro Sedi

Oggetto: Art. 29, comma 1, lett. b) e Art. 26-bis comma 1 e 2 – Legge Regione Campania n. 14/2016 – Scelta forma di gestione dei servizi e delle dotazioni essenziali per la loro gestione – Relazione istruttoria.

PREMESSA e CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per la <u>scelta della modalità di gestione</u> del servizio pubblico locale occorre fare riferimento *all'art. 14 del D.lgs n.* 201/2022 che recita:

- Tonuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
- "a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto Aell'Unione europea;
- 🕏) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- 🔾) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico Velelle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
- Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
- 3. Degli esiti della **valutazione** di cui al comma 2 si dà conto, <u>prima dell'avvio della procedura di affidamento</u> del servizio, in <u>un'apposita relazione</u> nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.
- 4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

SEDE LEGALE

Via Albana s.n.c - Palazzo Lucarelli, Santa Maria Capua Vetere 81055 PEC: edacaserta@pec.it C.F. 93111100611

SEDE OPERATIVA





5. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario".

L'affidamento a società in house è regolato, come detto, dall'art. 17 del D.lgs 201/2022, che recita:

- "1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale **a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
- 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
- 3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le apotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.
- Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei vosti e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, fel capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da fun istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di vui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- 5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".

Legge regionale 7 agosto 2023, n. 19. "Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare)"

Art. 3

 \Box

Pro

(Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

- 1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 14/2016 è aggiunto il seguente: "Art. 26bis (Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti)
- "1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli EdA individuano le forme di gestione dei servizi e le dotazioni essenziali per la loro gestione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con riferimento al bacino dell'ATO

SEDE LEGALE

Via Albana s.n.c - Palazzo Lucarelli, Santa Maria Capua Vetere 81055 PEC: edacaserta@pec.it C.F. 93111100611

SEDE OPERATIVA



o di ciascun SAD, articolati anche per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 201/2022.

- 2. Entro i successivi centocinquanta giorni, gli EdA deliberano l'affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate e provvedono alla stipula dei contratti di servizio nel rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti ove trattasi di gestione in house.
- 3. Se i Comuni costituiti in SAD, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24, si avvalgono della facoltà di cui al comma 6bis del medesimo articolo, sottoscrivendo all'unanimità la convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli adempimenti di cui al comma 1 sono approvati dal SAD entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono espletati dal Comune all'uopo designato in convenzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, entro i successivi centocinquanta giorni.
- 4. I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 24, comma 6bis, possono proporre all'EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L'EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato.
- 5. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, gli EdA indicono la gara entro i successivi sessanta giorni, per pervenire alla delibera di affidamento nel rispetto dei termini di cui al comma 2.
- 6. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società a partecipazione mista pubblico-privata, gli EdA le trasmettono Gempestivamente ai Comuni, che, entro sessanta giorni dalla ricezione, approvano gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e del decreto legislativo 201/2022. Gli EdA selezionano il socio privato con procedure di evidenza pubblica, forovvedendo alla indizione della gara, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.
- 7. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società in house, partecipate dai Comuni, a totale capitale pubblico, di nuova costituzione o già esistenti, gli EdA le trasmettono tempestivamente ai Comuni, che, entro novanta giorni dalla ricezione, approvano gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge 138/2011, del decreto legislativo 175/2016 e del decreto legislativo 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.
- 8. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società in house attraverso il subentro dei Comuni nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni,

SEDE LEGALE

Via Albana s.n.c - Palazzo Lucarelli, Santa Maria Capua Vetere 81055 PEC: edacaserta@pec.it C.F. 93111100611

SEDE OPERATIVA

ENTE D' F Protocoll



dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, gli EdA le trasmettono tempestivamente alla Città metropolitana o alle Province, che, entro trenta giorni dalla ricezione, dispongono la eventuale cessione delle quote richieste ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 175/2016 comunicandolo agli EdA. Entro i successivi sessanta giorni, i Comuni approvano gli atti deliberativi di acquisizione della partecipazione come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1 bis, del decreto-legge 138/2011, del decreto legislativo 175/2016 e del decreto legislativo 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.

- 9. Gli EdA, nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, approvano gli schemi di Statuto delle nuove società prevedendo le modalità di ripartizione e acquisizione delle quote da parte dei Comuni, anche in modalità progressiva, in base alla popolazione degli enti partecipanti, ai sensi del comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 per l'individuazione delle forme di gestione.
- 10. Entro i termini stabiliti dagli EdA con le delibere di cui al comma 1, la Città metropolitana e le Province assicurano gli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 3 della presente legge.
- 11. Decorsi uno o più termini previsti dal presente articolo, la Regione esercita nei confronti degli Eda, dei Comuni convenzionati in SAD, della Città metropolitana, delle Province e dei Comuni inadempienti, i poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 39 e 40, comma 3, della presente legge."

Art. 4

APoteri sostituitivi della Regione)

số1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 14/2016, dopo le parole "articolo 26, comma 1, lettere a) e c)" sono aggiunte le seguenti: "e delle disposizioni di cui all'articolo 26bis;".

Per dare attuazione alle competenze assegnate dall'art. 29, comma 1, lett. b) e art. 26-bis comma 1 e 2 – Legge Regione Campania n. 14/2016, il Consiglio d'Ambito nella riunione del 20.10.2023, ha approvato, all'unanimità, **l'Atto di indirizzo** al Direttore Generale per l'avvio dell'istruttoria per l'individuazione delle forme di gestione del servizi e le dotazioni essenziali per la loro gestione, per l'affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate con riferimento all'intero bacino dell'ATO CASERTA, articolati per singoli segmenti del ciclo redei rifiuti, ai sensi dell'art. 202 del D.lgs n. 152/2006 e dell'art. 14 del D. lgs n. 201/2022.

- Il Consiglio d'Ambito ha valutato la possibilità di procedere all'individuazione delle forme di gestione dei servizi in ossequio a quanto previsto dalla novella normativa introdotta dalla Legge Regionale n. 19 del 7.8.2023 con l'art. 26-bis, modificativa e integrativa della Legge Regionale Campania n. 14/2016, differenziando la scelta in coerenza con la normativa statale e regionale vigente, come segue:
 - a) Gestione del servizio integrato dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai comuni dell'ATO Caserta (gestione del T.M.B. di Santa Maria Capua Vetere, oltre alle discariche cc.dd. post mortem e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale): l'individuazione della forma di gestione è quella prevista all'art. 14, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 201/2022, che prevede l'affidamento del servizio a società in house attraverso il subentro dei Comuni nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre

SEDE LEGALE

Via Albana s.n.c - Palazzo Lucarelli, Santa Maria Capua Vetere 81055 PEC: edacaserta@pec.it C.F. 93111100611

SEDE OPERATIVA



disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

b) Gestione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento, lavaggio strade, CCR, servizi accessori e complementari nonchè la realizzazione e gestione della ulteriore impiantistica da realizzare prevista nel Piano d'Ambito provinciale: l'individuazione della forma di gestione è quella prevista all'art. 14, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 201/2022, che prevede l'affidamento del servizio a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;

Pertanto, occorre necessariamente procedere alla predisposizione dei seguenti atti propedeutici per poter deliberare la <u>scelta della modalità di gestione ed il successivo affidamento del servizio</u>, in coerenza con l'atto di indirizzo ricevuto dal Consiglio d'Ambito:

- 1) Relazione art. 14, comma 3 del D. lgs. n. 201/2022;
- 2) Piano economico finanziario art. 14, comma 4 del D. lgs. n. 201/2022.

E' necessario, altresì, avviare, in base al mandato ricevuto dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs.n. 201/2022, apposita istruttoria per verificare le condizioni di fattibilità dell'affidamento in house di cui alla lettera a) alla società provinciale attuale gestore del servizio (GISEC S.p.A.) che in seguito all'attuazione di quanto previsto all'art. 26-bis della L.R.C. n. 14/2016, sarà partecipato interamente dai Comuni previa acquisizione delle quote sociali di proprietà della Provincia di Caserta.

În merito a tanto, il Consiglio nella riunione del 20.10.2023, ha deliberato di incaricare un professionista esperto della materia per la redazione di un *parere pro veritate* che dia certezza sul percorso *dell'affidamento in house* alla società partecipata dai Comuni.

Per quanto concerne, invece, la redazione degli atti sopra indicati, con nota prot. n. 1592/2023 del 18.10.2023, è stata formalizzata all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" Dipartimento di Giurisprudenza, una richiesta di assistenza per la redazione della relazione ex art. 14 del D.lgs n. 201 del 23.12.2022 e del Piano Economico Finanziario per la scelta delle forme di gestione e affidamento dei servizi e delle dotazioni essenziali per la loro gestione, nel rispetto delle Linee Guida in materia di affidamento del servizio rifiuti emanate dalla Regione Campania data 28/05/2021, del D.lgs n. 152/2006, dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, del D.lgs n. 175/2016 e del D.lgs n. 201/2022.

L'acquisizione degli atti sopra citati consentirà all'Ente di deliberare la scelta delle modalità di gestione dei servizi, delle dotazioni essenziali per la loro gestione e il successivo affidamento.

Tanto si doveva.

CASERTA

AMBITO

Il Direttore Generale
Agostino Sorà
(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93)

SEDE LEGALE

Via Albana s.n.c - Palazzo Lucarelli, Santa Maria Capua Vetere 81055 PEC: edacaserta@pec.it C.F. 93111100611 **SEDE OPERATIVA**